



POLITECNICO DI BARI

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA PRESSO ALTRO ATENEO (ART. 6, COMMA 11, LEGGE N. 240/2010).

Decreto di emanazione	D.R. n. 69 del 27 febbraio 2012
-----------------------	---------------------------------

D.R. n.

IL RETTORE

- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- VISTO** L'art. 6, comma 11, della citata legge n. 240/2010 il quale prevede che i professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso altro ateneo, ma esclusivamente sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse;
- VISTO** il D.M. n. 167 del 26 aprile 2011 il quale ha definito le modalità e i criteri per la stipula delle suddette convenzioni.
- VISTA** la necessità, pertanto, di emanare un Regolamento di Ateneo "per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca presso altro ateneo" ex art. 6, comma 11, della Legge n. 240/2010;
- VISTA** la delibera con la quale il Senato Accademico in data 3 febbraio 2012 ha approvato il suddetto regolamento;
- VISTO** l'art. 16 dello Statuto di questo Politecnico;

DECRETA

E' emanato, ai sensi della normativa citata in premessa, il "Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca presso altro ateneo" ex art. 6, comma 11, della Legge n. 240/2010", allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Bari, 27 febbraio 2012

IL RETTORE

Prof. Ing. Nicola Costantino



POLITECNICO DI BARI

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA PRESSO ALTRO ATENEO (ART. 6, COMMA 11, LEGGE N. 240/2010)

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento di attività didattiche e di ricerca presso altro ateneo dei professori e ricercatori del Politecnico di Bari, ai sensi dell'art. 6, comma 11, legge n. 240/2010.
2. I professori e i ricercatori possono svolgere attività didattica e di ricerca presso un altro ateneo, previa stipula di una convenzione tra il Politecnico di Bari e un altro ateneo, con la quale si stabilisce, con l'accordo del professore o ricercatore interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al "Regolamento di Ateneo sullo stato giuridico recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo".

ART. 2 - ATTIVAZIONE DELLE CONVENZIONI

1. Le convenzioni di cui al comma 2 del precedente articolo hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a un massimo di cinque anni consecutivi con lo stesso professore o ricercatore.
2. Non possono essere stipulate convenzioni che riguardino professori o ricercatori la cui presenza nell'organico del Politecnico di Bari sia ritenuta indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. n. 270/2004.
3. Ai fini della verifica dei requisiti di docenza di cui al comma 2 del presente articolo, i professori e i ricercatori incardinati presso atenei italiani sono conteggiati in proporzione all'attività didattica svolta in ciascuno degli atenei sottoscrittori della convenzione. I docenti di atenei stranieri possono essere conteggiati esclusivamente in relazione alla stipula di convenzioni con atenei italiani per l'istituzione di corsi interateneo finalizzati al rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo.
4. I professori e i ricercatori possono svolgere totalmente l'impegno presso il secondo ateneo, che provvederà alla corresponsione degli oneri stipendiali, per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni. In tal caso, l'interessato eserciterà il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo.
5. Ai fini della determinazione del limite di cui all'art. 51, comma 4, della legge n. 449/97, gli oneri stipendiali continuano a essere conteggiati dall'ateneo di appartenenza del professore o ricercatore. A tal fine copia della convenzione è trasmessa al Ministero.

6. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi.

ART. 3 - OGGETTO DELLE CONVENZIONI

1. Le convenzioni definiscono:

a) le modalità di ripartizione dell'impegno annuo del professore o ricercatore interessato definito figurativamente secondo le modalità previste dall'art. 2 commi 3, 5 e 6 del presente Regolamento, con espressa specificazione degli incarichi didattici da svolgere presso ciascuno dei due atenei;

b) le modalità di ripartizione tra i due atenei degli oneri stipendiali, salvo il caso in cui l'attività didattica e di ricerca sia totalmente svolta presso l'altro ateneo che, in tal caso, provvede alla corresponsione dell'intero onere stipendiale;

c) la modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca di cui all'art. 6 commi 7, 8 e 14 della legge n. 240/2010;

d) le modalità di copertura assicurativa di legge degli interessati, nonché gli obblighi stessi in relazione al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, con particolare riferimento a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008.

La convenzione deve, altresì, attestare che il professore o ricercatore non sia ritenuto necessario ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti per l'attivazione dei corsi di studio.

ART. 4 - RISOLUZIONE DELLE CONVENZIONI

1. Le convenzioni possono essere risolte unilateralmente da ciascuna delle università firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. n. 270/2004.

2. Le convenzioni si intendono, altresì, automaticamente risolte nel caso di revoca dell'assenso da parte del professore o ricercatore interessato a svolgere l'attività didattica e di ricerca presso l'altro ateneo ovvero nel caso in cui lo stesso eserciti l'opzione per il regime di tempo definito di cui all'art. 6, comma 6, della legge n. 240/2010.

3. La risoluzione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo ha effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo.

Art. 5 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'emanazione del presente Decreto Rettorale.

